



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

*Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia*

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI SPOLETO

REGOLAMENTO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale della parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale, è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di Mediazione (di seguito "ODM").

2. La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi, anagrafici e fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.IVA e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (se del caso anche quelli digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti, muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5 punto 4 del presente regolamento;
- b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse, nonché dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;
- c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.M. n. 150/2023;

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n. 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

d) i dati identificativi dell'avvocato che assiste la parte, ove previsto o presente, con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza.

3. La domanda, inoltre, a seconda delle circostanze, dovrà contenere anche:

- a) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- b) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- c) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà eventualmente la parte nel procedimento, munito dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione;
- d) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- e) in caso di mediazione demandata dal giudice, gli estremi dell'ordinanza e il provvedimento di rinvio in mediazione;
- f) gli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente e la sua allegazione (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.
- g) la eventuale indicazione del mediatore tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'ODM.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'ODM, con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. Alla domanda va allegato il certificato di residenza della parte chiamata che sia una persona fisica, estratto del registro INIPEC o equivalente da cui risulti l'indirizzo PEC ufficiale, o visura della Camera di Commercio, in caso di persona giuridica o lo Statuto per le associazioni, il documento di identità della parte istante in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 del D.M. n.150/2023, oltre alle spese vive.

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 - Adesione alla mediazione

1. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM. La stessa deve essere depositata almeno cinque giorni prima rispetto alla data fissata per il primo incontro e in ogni caso non oltre tale data.

2. L'adesione alla mediazione contiene:

a) i dati identificativi anagrafici e fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.IVA e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (se del caso anche quelli digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti, muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5 punto 4 del presente regolamento;

b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse, nonché dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;

c) l'eventuale diversa indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento.

3. L'adesione può contenere:

a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione, con eventuale modifica del valore della controversia;

b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione, con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;

c) la richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;

d) la eventuale espressa accettazione del mediatore indicato dalla parte istante;

e) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato, rilasciata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente e la sua allegazione (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal giudice) ovvero la sola

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

4. Il modulo di adesione alla mediazione deve essere depositato presso la Segreteria dell'ODM con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. All'adesione vanno allegati il documento di identità della parte in corso di validità nonché, in caso di persona giuridica, estratto del registro INIPEC o equivalente da cui risulti l'indirizzo PEC ufficiale o la visura della Camera di Commercio per le persone giuridiche o lo Statuto per le associazioni, oltre all'informativa privacy sottoscritta e la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 del D.M. n.150/2023, oltre ad eventuali spese vive.

6. Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

7. L'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento della indennità per il primo incontro, da parte della Segreteria.

Art. 4 – Istanza di mediazione congiunta

1. La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti o dai loro avvocati muniti di procura speciale e sostanziale è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM.

2. La domanda congiunta di mediazione contiene:

a) i dati identificativi anagrafici e fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.IVA e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5 punti 4 e 5 del presente regolamento;

b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse, nonché dell'oggetto e delle ragioni delle pretese avanzate;

c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.M. n. 150/2023;

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

- d) l'eventuale concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'ODM;
- e) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione dei recapiti digitali cui inviare il link del collegamento.
- 3.** La domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria dell'ODM con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via PEC).
- 4.** Alla domanda va allegato, il documento di identità di tutte le parti in corso di validità, nonché, in caso di persona giuridica, estratto del registro INIPEC o equivalente da cui risulti l'indirizzo PEC ufficiale e/o la visura della Camera di Commercio o lo Statuto per le associazioni, oltre all'informativa privacy sottoscritta da tutte le parti e la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e di mediazione per il primo incontro, di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 del D.M. n.150/2023, ad opera di ciascuna delle parti.
- 5.** Il deposito della domanda di mediazione congiunta, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 5 - La Segreteria

- 1.** La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
- 2.** La Segreteria tiene un registro informatico per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore, formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 28/2010, all'eventuale rifiuto di tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.
- 3.** La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.
- 4.** La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

Sede legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

- a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; il nominativo del mediatore designato o eventualmente indicato dall'istante; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale;
- c) a tutte le parti, in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con collegamento da remoto, il link necessario per accedere alla stanza virtuale, posto che tale comunicazione può essere effettuata anche direttamente dal mediatore designato.

5. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'ODM di procedere alla comunicazione secondo il punto 4 che precede. L'ODM non può comunque essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo e all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, rispetto agli adempimenti non riconducibili alla colpa dell'ODM, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante, sia con riferimento all'indicazione della competenza territoriale dell'ODM.

6. Nel rispetto dell'articolo 47, comma 6, del DM n.150/23 e a semplice richiesta delle parti costituite che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo mediatore. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante.

7. Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, che abbia partecipato alla procedura di mediazione, la Segreteria rilascia i verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione. In ogni caso i verbali conclusivi del procedimento di mediazione potranno essere rilasciati soltanto a seguito della verifica dell'integrale pagamento delle indennità complessivamente dovute dalle parti.

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@gavvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

Art. 6 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM alla presenza delle parti ovvero con partecipazione da remoto o in via telematica, secondo quanto previsto dall'art. 7.
2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti e del mediatore, previa comunicazione al responsabile dell'ODM e alla Segreteria.

Art. 7 - Modalità di svolgimento degli incontri

1. Le parti partecipano personalmente alla mediazione, con l'assistenza di un avvocato iscritto, salvo quanto previsto dalla legge.
2. La parte impossibilitata, in forza di giustificato motivo, a presenziare personalmente, può delegare un terzo munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. n. 28/2010.
3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte, alle quali possono alternarsi sessioni separate, a discrezione del mediatore.
4. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs. N. 28/2010, mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'ODM mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.
5. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:
 - a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
 - b) Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'ODM e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

Sette legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

*Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia*

- c) La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l’accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo, coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, avvocati, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 del D.lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi, nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi, estranei al procedimento.
- d) Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.
- e) Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d’identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.
- f) I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l’incontro aggiornando le parti ad altra data.
- g) Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l’inoltro telematico al mediatore che, alla fine del collegamento, provvederà ad inoltrarli alla Segreteria.
- h) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria alle parti, insieme al link di accesso all’area virtuale riservata sulla piattaforma adottata. Il link inviato alle parti per l’utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l’ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.
- i) Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive “stanze virtuali”.
- l) All’incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti, nonché eventuali esperti nominati a norma dell’art. 8, comma 7 del D.lgs. n. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@gavvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso.

m) Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro, dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Art. 8 - La mediazione in modalità telematica e incontri con modalità audiovisive da remoto

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 8-bis del D.lgs. n. 28/2010, la mediazione, con il consenso delle parti, può svolgersi anche in modalità telematica e, in tal caso, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Ciascuna parte può chiedere, con il proprio atto introduttivo del procedimento, di svolgere la mediazione in modalità telematica e/o può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs. n.28/2010 o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.

3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati al punto 5 dell'art. 7 del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8-ter del D.lgs. n. 28/2010.

4. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia telematicamente o a mezzo posta elettronica certificata agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati. Tutti i partecipanti, immediatamente e in successione tra loro, sottoscrivono il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e poi, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, lo restituiscono al mediatore che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro e il procedimento. All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni, apposte come sopra, il mediatore cura il deposito del verbale presso la Segreteria dell'ODM, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

*Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia*

5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'ODM, in conformità all'articolo 43 del D.lgs. n. 82/2005.

6. Al di fuori dei casi di mediazione in modalità telematica di cui all'art. 8-bis del D.lgs. n. 28/2020, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro di mediazione al quale una o più parti partecipano con modalità audiovisive da remoto, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell'art. 8-bis del D.lgs. n. 28/2010, commi 2 e 3; se non vi è il consenso delle parti, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

Art. 9 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. I mediatori debbono essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Spoleto e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate e/o di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie.

4. Il Responsabile dell'ODM provvede alla designazione del mediatore, secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza del mediatore e fissa il luogo e la data del primo incontro, che si terrà non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo, in caso di domanda mediazione congiunta, diversa concorde indicazione delle parti.

5. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'ODM; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'ODM ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4 che precede.

6. Ai fini della designazione del mediatore, la parte istante può, altresì, indicare direttamente il nominativo di un mediatore tra quelli iscritti negli elenchi dell'ODM. In tale ipotesi, d'accordo il responsabile dell'ODM, l'indicazione della parte istante verrà evidenziata nella convocazione alla parte chiamata, lasciando alla medesima

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@gavvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

la facoltà, nella compilazione dell'adesione, di accettare o meno la richiesta della parte istante. Nel caso in cui la scelta della parte istante non venga accettata dalla parte chiamata, o sia stata precedentemente respinta dal responsabile dell'ODM, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

7. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 5 punti 4 e 5, le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'ODM. In tal caso, almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla Segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del responsabile dell'ODM, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per giustificati motivi, non è condivisa dal responsabile dell'ODM, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

8. In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore e, in caso di accoglimento dell'istanza, questi nomina un altro mediatore secondo i criteri di cui al superiore punto 4. Ove mediatore del procedimento sia il responsabile dell'ODM, competente a provvedere alla relativa nomina è il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto.

9. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore e/o di rinuncia all'incarico, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo, l'ODM provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui al superiore punto 4.

10. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

11. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

12. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza e imparzialità, attenendosi a quanto prescritto dall'art. 10 del presente regolamento.

13. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, è facoltà del mediatore avvalersi di uno o più consulenti tecnici, anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri, sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore o, in assenza, determinato sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR n. 115/2002 e dal DM n. 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Sede legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

14. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento, ai sensi dell'art. 9 primo comma del D.lgs. n.28/2010.

15. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 10 – Obblighi, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto, negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e chi incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa, che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'ODM, del Codice Etico adottato dall'ODM, del Codice Deontologico

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 del codice di procedura civile.

4. Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'ODM.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente, al responsabile dell'ODM e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *"di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo di Mediazione Forense di Spoleto; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare, oltre al Regolamento di tale Organismo, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il Responsabile dell'Organismo di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"*.

6. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'ODM dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

7. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza, affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

8. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

9. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

10. In ogni caso il mediatore non può astenersi dal prestare l'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Art. 11 - Riservatezza

Sede legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia partecipato, a tutto o a parte del procedimento, non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o a altra autorità.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 12 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un mediatore ausiliario (cd. co-mediatore), senza oneri ulteriori a carico delle parti.
2. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro

Sede legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

di mediazione, in ogni caso nell'ambito della medesima giornata, nel rispetto delle esigenze organizzative proprie e dell'ODM.

3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D.lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante, anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

4. Solo le parti che abbiano ritualmente aderito al procedimento e che abbiano corrisposto le indennità dovute per il primo incontro di mediazione, possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio della prima seduta.

5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

6. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.

7. Tutte le richieste di rinvio devono essere sempre motivate e sono valutate caso per caso dall'ODM, anche in mancanza di consenso di tutte le parti.

8. In ogni caso deve risultare da atto scritto la concorde volontà delle parti di prorogare il termine di durata massima della mediazione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 28/2010.

9. Nella fattispecie di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'ODM dal registro degli organismi tenuto dal Ministero della giustizia, la Segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, per consentire che i relativi procedimenti possano proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

Art. 13 - Proposta del mediatore

1. Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, qualora disponga degli elementi necessari. In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n. 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

*Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia*

- 3.** Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 28/2010.
- 4.** Il mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
- 5.** La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
- 6.** Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria dell'ODM, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 14 - Conclusione del procedimento di mediazione

- 1.** Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
 - b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento dopo aver sentito le parti;
 - e) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.
- 2.** Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, con espressa indicazione del suo valore.
- 3.** Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
- 4.** Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura, nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@gavvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

*Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia*

- 5.** Nel caso di cui all'art. 8-bis del D.lgs. n. 28/2010, il mediatore, una volta ricevuto il documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo firmato dalle parti che vi siano tenute, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'ODM.
- 6.** In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
- 7.** Il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo ad esso allegato sono redatti in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'ODM.
- 8.** Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 15. Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

- 1.** Come statuito all'art. 2, la domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore, in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
- 2.** L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
- 3.** Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'ODM, con atto comunicato alle parti.
- 4.** Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'ODM, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
- 5.** Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'ODM ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

Art. 16 - Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive di cui al punto 2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore.

2. Sono dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi, quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 5 punto 7 del presente regolamento

3. Sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

- € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato.

4. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

5. Gli importi di cui sopra, ai punti 3 e 4, debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.

A titolo meramente esemplificativo e illustrativo, per una controversia del valore di € 25.000,00 ciascuna parte dovrà inizialmente versare un importo pari a € 75,00 per spese di avvio e un ulteriore importo di € 120,00 per spese di mediazione, oltre alle spese vive.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 3 e 4.

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n. 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Isritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione, calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. n. 150/2023, maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati, di cui al precedente punto 4.

8. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. n. 150/2023, maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.

9. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo, e si conclude senza conciliazione, sono dovute all'ODM le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. n. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.

10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n.28/2010 o quando, ai sensi dell'art. 5-quater, è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, come specificata ai punti 3 e 4, nonché le ulteriori spese di mediazione, previste sopra ai punti da 7 a 9, sono ridotte di un quinto.

11. Per il calcolo delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'allegato A al D.M. n. 150/23, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L'oscillazione tra minimo e massimo verrà determinata in considerazione del valore e della complessità della controversia, previa comunicazione del mediatore alle parti.

12. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'ODM le ulteriori spese di mediazione di cui all'allegato A) al D.M. n. 150/23 previste sopra ai punti da 7 a 10. e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.

13. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

14. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge e le spese di mediazione applicate dall'ODM non possono derogare agli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A) al D.M. n. 150/2023. Al presente regolamento viene allegato il tariffario adottato dall'ODM, contenente la chiara illustrazione dei criteri di calcolo delle indennità e delle ulteriori spese di mediazione, che costituisce Allegato 1.

Sede legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

Art.17 – Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D.lgs. n. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

Art. 18 – Tirocinio.

1. L'ODM consente agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Spoleto di svolgere il tirocinio di cui all'art. 23 del D.M. n.150/2023.

2. I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, osservando l'operato del mediatore, senza poter in alcun modo interferire sull'attività di quest'ultimo e sul procedimento in corso e non hanno diritto a compenso alcuno.

3. A ciascun incontro di mediazione non potranno normalmente presenziare più di due tirocinanti e le parti e il mediatore, in qualunque momento, potranno comunque chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.

4. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui è tenuto il mediatore. Allo stesso si applica altresì l'art. 10 del D.lgs. n. 28/2010.

Art. 19 – Trattamento dei dati.

1. L'ODM effettua il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione in conformità a quanto dispone l'art. 47, comma 6 del D.M. 150/2023, nel rispetto e in conformità al regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, garantendo altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Sede legale

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it*



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

Art. 19 – Entrata in vigore, modifiche ed interpretazione del regolamento.

1. Il Regolamento e i suoi allegati entrano in vigore a far data dal deposito nell'apposita piattaforma del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione sul sito web al link <https://www.avvocatispoletto.it/435-LORGANISMO-DI-MEDIAZIONE-FORENSE.html>. Gli stessi possono essere successivamente modificati dal Consiglio Direttivo.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Spoleto

Avv. Pietro Morichelli

Sede legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoletto@avvocatispoletto.legalmail.it



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

ALLEGATO 1

TARIFFARIO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI SPOLETO INDENNITÀ (Spese di Avvio e Spese di Mediazione per il PRIMO INCONTRO)

Per l'iscrizione del procedimento e per l'adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 28 DM n. 150/123, le parti sono tenute a versare (le parti istanti alla presentazione della domanda di mediazione e le parti invitate all'atto di adesione al procedimento) un importo a titolo di INDENNITÀ, che comprende le Spese di Avvio e le Spese di Mediazione per il primo incontro, oltre le eventuali spese vive per convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, negli importi sotto individuati.

PER LE MATERIE OBBLIGATORIE:

(condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) importi già ridotti di 1/5:

Valore del procedimento	Spese di Avvio senza iva	Spese di Mediazione per il I incontro senza iva	Totale INDENNITÀ' senza iva	Totale da versare INDENNITÀ' CON IVA
Fino a 1.000	€ 32,00	€ 48,00	€ 80 ,00	€ 97,60
Da 1.001 a 50.000	€ 60,00	€ 96,00	€ 156,00	€ 190,32
Superiore a 50.000	€ 88,00	€ 136,00	€ 224,00	€ 273,28
Indeterminato	€ 88,00	Basso €48,00 Medio €96,00 Alto € 136,00	€ 136,00 € 184,00 € 224,00	€ 165,92 € 224,48 € 273,28

PER LE MATERIE VOLONTARIE

Valore del procedimento	Spese di Avvio senza iva	Spese di Mediazione per il I incontro senza iva	Totale INDENNITÀ' senza iva	Totale da versare INDENNITÀ' CON IVA
Fino a 1.000	€ 40,00	€ 60,00	€ 100,00	€ 122,00
Da 1.001 a 50.000	€ 75,00	€ 120,00	€ 195,00	€ 237,90
Superiore a 50.000	€ 110,00	€ 170,00	€ 280,00	€ 341,60
Indeterminato	€ 110,00	Basso € 60,00 Medio €120,00 Alto € 170,00	€ 170,00 €230,00 € 280,00	€ 207,40 € 280,60 € 341,60

Sede legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

Quando il PRIMO INCONTRO si conclude senza l'accordo ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le INDENNITA'.

Quando il PRIMO INCONTRO si conclude con l'accordo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla **Tabella A**, detratte le Spese di Mediazione per il primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10%.

Quando l'accordo si raggiunge in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla **Tabella A**, maggiorate del 25%, detratte le Spese di Mediazione per il primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.

Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l'accordo, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla **Tabella A** detratte le Spese di Mediazione per il primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.

In caso di raggiungimento dell'accordo in incontri successivi al primo, gli importi massimi della Tabella A possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti; b) complessità della questione affrontata, anche in ragione dell'impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Sede legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

TABELLA A

Quando il primo incontro si conclude con l'accordo di conciliazione o quando si prosegue nel tentativo di mediazione, a prescindere dal raggiungimento dell'accordo o meno, **ai sensi dell'art. 31 DM n. 150/123** e della **Tabella A** allegata, ciascuna parte è tenuta a pagare gli importi sotto indicati, come quantificati in base alle detrazioni ed aumenti previsti e sopra descritti.

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE

(i valori sotto indicati sono senza IVA)

Valore della lite – SPESA: (per ciascuna parte) Già Ridotte di 1/5			Se si prosegue oltre il primo incontro senza raggiungere l'accordo - importo detratto delle Spese di 1° incontro		Con maggiorazione 10% se l'Accordo è raggiunto al 1° incontro - importo detratto dalle spese del 1° incontro		Con maggiorazione 25% se l'Accordo è raggiunto dopo il 1° incontro - importo detratto dalle spese del 1° incontro	
	Minimi	Massimi	Minimi	Massimi	Minimi	Massimi	Minimi	Massimi
Fino a €1.000,00	€ 64,00	€ 128,00	€ 16,00	€ 80,00	€ 17,60	€ 88,00	€ 20,00	€ 100,00
Da € 1.001,00 a € 5000,00	€ 128,00	€ 232,00	€ 32,00	€ 136,00	€ 35,20	€ 149,60	€ 40,00	€ 170,00
Da €5.001,00 a € 10.000,00	€ 232,00	€ 352,00	€ 136,00	€ 256,00	€ 149,60	€ 281,60	€ 170,00	€ 320,00
Da €10.001,00 a € 25.000,00	€ 352,00	€ 576,00	€ 256,00	€ 480,00	€ 281,60	€ 528,00	€ 320,00	€ 600,00
Da €25.001,00 a € 50.000,00	€ 576,00	€ 960,00	€ 480,00	€ 864,00	€ 528,00	€ 950,40	€ 600,00	€ 1.080,00
Da €50.001,00 a € 150.000,00 e indeterminabile	€ 960,00	€ 1.200,00	€ 824,00	€ 1.064,00	€ 906,40	€ 1.170,40	€ 1.030,00	€ 1.330,00
Da €150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.200,00	€ 2.000,00	€ 1.064,00	€ 1.864,00	€ 1.170,40	€ 2.050,40	€ 1.330,00	€ 2.330,00
Da €250.001,00 a €500.000,00	€ 2.000,00	€ 3.120,00	€ 1.864,00	€ 2.984,00	€ 2.050,40	€ 3.282,40	€ 2.330,00	€ 3.730,00
Da €500.001,00 a 1.500.000,00	€ 3.120,00	€ 3.680,00	€ 2.984,00	€ 3.544,00	€ 3.282,40	€ 3.898,40	€ 3.730,00	€ 4.430,00
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00	€ 3.680,00	€ 5.200,00	€ 3.544,00	€ 5.064,00	€ 3.898,40	€ 5.570,40	€ 4.430,00	€ 6.330,00
Da €2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 8.000,00	€ 5.064,00	€ 7.864,00	€ 5.570,40	€ 8.650,40	€ 6.330,00	€ 9.830,00
Oltre €5.000.001,00	0,20%	0,30%	0,20%	0,30%	0,20%	0,30%	0,20%	0,30%

Sede legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n. 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE VOLONTARIE

(i valori sotto indicati sono senza IVA)

Valore della lite - SPESA: (per ciascuna parte)			Se si prosegue oltre il primo incontro senza raggiungere l'accordo - importo detratto delle Spese di 1° incontro		Con maggiorazione 10% se l'Accordo è raggiunto al Primo incontro - importo detratto delle Spese di 1° incontro		Con maggiorazione 25% se l'Accordo è raggiunto dopo il Primo incontro - importo detratto delle Spese di 1° incontro	
	Minimi	Massimi	Minimi	Massimi	Minimi	Massimi	Minimi	Massimi
Fino a €1.000,00	€ 80,00	€ 160,00	€ 20,00	€ 100,00	€ 28,00	€ 116,00	€ 40,00	€ 140,00
Da € 1.001,00 a € 5000,00	€ 160,00	€ 290,00	€ 40,00	€ 170,00	€ 56,00	€ 199,00	€ 80,00	€ 242,50
Da €5.001,00 a € 10.000,00	€ 290,00	€ 440,00	€ 170,00	€ 320,00	€ 199,00	€ 364,00	€ 242,50	€ 430,00
Da €10.001,00 a € 25.000,00	€ 440,00	€ 720,00	€ 320,00	€ 600,00	€ 364,00	€ 672,00	€ 430,00	€ 780,00
Da €25.001,00 a € 50.000,00	€ 720,00	€ 1.200,00	€ 600,00	€ 1.080,00	€ 672,00	€ 1.200,00	€ 780,00	€ 1.380,00
Da €50.001,00 a € 150.000,00 e indeterminabile	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 1.030,00	€ 1.330,00	€ 1.150,00	€ 1.480,00	€ 1.330,00	€ 1.705,00
Da €150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 1.330,00	€ 2.330,00	€ 1.480,00	€ 2.580,00	€ 1.705,00	€ 2.955,00
Da €250.001,00 a €500.000,00	€ 2.500,00	€ 3.900,00	€ 2.330,00	€ 3.730,00	€ 2.580,00	€ 4.120,00	€ 2.955,00	€ 4.705,00
Da €500.001,00 a 1.500.000,00	€ 3.900,00	€ 4.600,00	€ 3.730,00	€ 4.430,00	€ 4.120,00	€ 4.890,00	€ 4.705,00	€ 5.580,00
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00	€ 4.600,00	€ 6.500,00	€ 4.430,00	€ 6.330,00	€ 4.890,00	€ 6.980,00	€ 5.580,00	€ 7.955,00
Da €2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.500,00	€ 10.000,00	€ 6.330,00	€ 9.830,00	€ 6.980,00	€ 10.830,00	€ 7.955,00	€ 12.330,00
Oltre €5.000.000,00	0,20%	0,30%	0,20%	0,30%	0,20%	0,30%	0,20%	0,30%

Sede legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049
tel. 0743-40324 odmspoletto@avvocatispoletto.legalmail.it

